



## Corte d'Appello di Catanzaro

### Sezione Prima Civile- Minori

La Corte di Appello, riunita in Camera di Consiglio così composta:

- 1) Dott. Alberto Nicola Filardo                      Presidente
- 2) Dott. Beatrice Magaro'                              Consigliere-Relatore
- 3) Dott. Giuseppe Bonfiglio                          Consigliere
- 4) Dott. Lorella Gabriele                              Consigliere onorario esperto
- 5) Dott. Giovanni Arcuri                                Consigliere onorario esperto

Sul reclamo avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 15.09.20 e depositato in data 16.09.20;

#### OSSERVA E RILEVA

Con reclamo depositato in data 25.09.20, [REDACTED] e [REDACTED] proponevano reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 15.09.20 e depositato in data 16.09.20, con cui veniva: a) rigettato il ricorso presentato dai gli istanti, i quali chiedevano l'affido del nipote [REDACTED], b) confermato l'affido del predetto minore al Servizio Sociale dell'ASP, affinché individuasse la migliore collocazione del minore, presso una famiglia affidataria o un'adeguata struttura, autorizzando gli incontri del minore con i congiunti secondo le modalità programmate dal



Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i soggetti collocatari del minore e quelli con il padre in forma esclusivamente protetta c) incaricato il Servizio di NPI ASP Catanzaro-UO di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di Lamezia Terme di proseguire la presa in carico del minore anche ai fini di un sostegno psicologico.

Deducevano i reclamanti l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento impugnato, sull'assunto che non fosse stato adeguatamente considerato l'interesse preminente del minore a rimanere nell'ambito della sua famiglia, insieme ai nonni, che avevano da sempre costituito un valido punto di riferimento per il ragazzo, attesa anche la sua ferma volontà di vivere con gli stessi, avuto riguardo, altresì, ai suoi disturbi psico-cognitivi che si erano aggravati a seguito del traumatico passaggio da una famiglia affidataria all'altra.

Chiedevano, pertanto, l'affido del minore ai nonni paterni [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], con collocamento dello stesso presso la loro abitazione, anche con la sorveglianza dei Servizi Sociali, ove fosse ritenuto opportuno.

Acquisito il fascicolo di prime cure, all'udienza del 21.12.20 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento nei termini appresso detti.

Ritiene preliminarmente questa Corte di condividere il principio secondo cui, in materia di affido anche temporaneo dei minori, il giudizio sull'adeguatezza del familiare prescelto quale affidatario temporaneo, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, deve essere svolto dal giudice del merito valorizzando, fra le figure vicarie interfamiliari, il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che è criterio guida di ogni scelta in tema di affido minorile (In applicazione del principio la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l'affidamento temporaneo eterofamiliare di un minore ,



senza aver adeguatamente valutato la possibilità dell'affido interfamiliare ai nonni, cfr. Cass. Civ. 28257/19).

L'affido temporaneo etero-familiare, rappresenta infatti una misura offerta al bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio, costituendo, pertanto, un intervento destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale e a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine.

Tale affidamento ben può declinarsi nelle forme dell'affidamento interfamiliare, ovvero sia ai membri della cosiddetta famiglia allargata, nell'esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente al distacco dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.

Si osserva, infatti, sotto tale profilo che l'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184, attribuendo carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella famiglia naturale, esprime un principio di carattere generale, valorizzando il legame naturale del figlio con il nucleo familiare di origine. L'importanza del legame di sangue, è infatti tale che la crescita del minore nella famiglia naturale, senza ingerenze esterne, può essere sacrificata solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali da parte dei genitori e dei prossimi congiunti, la quale risulti gravemente pregiudizievole dello sviluppo e dell'equilibrio psico-fisico del minore.



Nell'ottica del preminente interesse del fanciullo a crescere nella famiglia di origine, va evidenziato che la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi «prima di giungere a qualunque decisione», stabilendo (tra l'altro) che l'autorità stessa deve acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore». La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che «In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente».

L'art.8 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo pone, infatti, a carico dello Stato delle obbligazioni di carattere positivo, riguardanti il rispetto effettivo della vita familiare, dovendosi, pertanto, condividere il principio affermato dalla Corte Europea secondo cui "nel caso in cui l'esistenza di un legame familiare sia stata accertata, lo stato deve in linea di massima agire in modo da permettere a questo legame di svilupparsi liberamente".

Orbene in conformità ai suddetti principi, ritiene la Corte che debba essere affidato il minore [REDACTED] ai nonni [REDACTED] e [REDACTED], trattandosi di figure che da sempre hanno fatto parte della vita del minore, il quale ha più volte manifestato la ferma volontà di voler stare con gli stessi, mal adattandosi ai diversi contesti familiari o para-familiari in cui ha vissuto nell'ultimo anno.

Il minore, infatti, dapprima è stato collocato presso la famiglia [REDACTED], i quali all'udienza del 15.06.20 evidenziavano di non poter proseguire nell'affido, dovendosi trasferire a Madrid, successivamente veniva affidato alla zia [REDACTED], la quale revocava successivamente la sua disponibilità evidenziando, all'udienza del 28.07.20, che



la presenza del minore aveva creato degli squilibri nella sua famiglia, le sue difficoltà a gestirlo, ribadendo, altresì la chiara volontà del minore a vivere con i nonni.

In conseguenza della revoca dell'affidamento agli zii il minore veniva collocato presso la struttura specialistica "██████████", per come si evince dal verbale trasmesso dai Servizi Sociali del Comune di ██████████, in data 05.10.20.

Lo stesso minore, come detto e come sottolineato anche nelle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali, ha sempre manifestato la sua volontà di vivere con i nonni.

Segnatamente, all'udienza del 15.06.20 il minore ██████████, riferiva espressamente: *l rapporti con ██████████ (i primi collocatari) sono buoni ma io voglio stare con la mia famiglia. Sono a conoscenza che tra poco partiranno e sono dispiaciuto. Io voglio stare con i nonni perché mi mancano sulla coscienza, non li sto vedendo per colpa del virus e mi mancano.*

In punto di diritto e quanto alla rilevanza dell'ascolto, la Suprema Corte ha escluso che il procedimento di ascolto della minore abbia assunto una funzione meramente ricognitiva, rimarcando, invece, che allorquando si sia proceduto all'ascolto del minore, della volontà così manifestata debba sempre e comunque tenersi conto. Sottolinea, infatti, la Suprema Corte che si persegue l'interesse superiore del minore, corrispondente al suo armonico sviluppo psichico, fisico e relazionale, anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano, consentendo la partecipazione del minore stesso al giudizio, in quanto parte in senso sostanziale (cfr. Cass. Civ 5237/14).

Ritiene, pertanto, la Corte che non vi siano ostacoli a che il minore ritorni a vivere con i nonni, avuto riguardo alla ferma volontà dello stesso di far rientro presso l'abitazione dei nonni, nonché alla preminente esigenza di garantire un ambiente stabile al minore, il quale, come osservato poc'anzi, nell'ultimo anno ha subito diversi cambiamenti, essendo



stato costretto, suo malgrado, a trasferirsi da una famiglia affidataria all'altra, con conseguente inevitabile destabilizzazione dei suoi equilibri psichici e socio-relazionali.

Il minore ha bisogno di un ambiente sereno, sicuro, in cui possa sentirsi amato ed accudito, dovendosi, proprio nell'ottica di garantire stabilità al minore, preferire l'affidamento presso i nonni, che da sempre hanno costituito un punto di riferimento importante e significativo della sua vita e che hanno manifestato la chiara e ferma volontà di voler continuare a prendersene cura.

Ad avviso della Corte, non sussistano elementi ostativi a tale affido, posto che il padre del minore, si trova attualmente in stato custodiale, per cui non convive con i suoi genitori (i nonni del minore), i quali, peraltro, hanno evidenziato di aver ben compreso la necessità che il minore non conviva col padre impegnandosi a reperire un diverso alloggio qualora dovesse cessare il suo stato custodiale.

Invero, nella relazione redatta dai Servizi Sociali in data 20.07.20 e' scritto espressamente: *"si ritiene far presente che in data 16 luglio il sig. [REDACTED] si è recato spontaneamente e presso il servizio Consultoriale per comunicare il nuovo arresto del figlio avvenuto qualche giorno prima ed ha esternato il suo pensiero rispetto a tale evento:"* quando [REDACTED] *uscirà dal carcere gli affittero' un casa e andrà a vivere lontano da casa mia. Io debbo pensare a [REDACTED] che è quello che ha subito di più. Ha bisogno di essere aiutato e lo faro' seguire dal migliore psicologo".* Non risulta, peraltro, che gli istanti siano in qualche modo coinvolti nelle gravi vicende penali che hanno interessato il padre del minore, non potendo assumere rilievo dirimente il fatto che quest'ultimo all'epoca dei fatti convivesse con i genitori, posto che gli episodi delittuosi che lo hanno visto coinvolto si svolgevano comunque fuori dall'abitazione dei suoi genitori.



Le Relazioni dei Servizi Sociali hanno talvolta evidenziato la difficoltà dei nonni e comprendere l'affido eterofamiliare e ad adeguarsi alle limitazioni degli incontri con il nipote imposte dai servizi, ma si è al contempo sottolineato che tale atteggiamento era dettato dalla rabbia e dalla paura di perdere il minore, per come rilevato anche dal Giudice di prime cure.

Appare, pertanto, opportuno, alla luce delle esposte considerazioni, disporre l'affido del minore [REDACTED] ai nonni, fermo restando l'opportunità di un monitoraggio da parte del servizio Sociale, il quale avrà cura di segnalare, anche l'eventuale rientro del padre del minore presso l'abitazione in cui è collocato al minore, nonché la necessità che il servizio di NPI ASP di Catanzaro prosegua la presa in carico del minore, proprio in ragione dei disturbi psico-cognitivi da cui il medesimo risulta affetto.

Va quindi, accolto il ricorso e, per l'effetto, revocato il provvedimento impugnato nei termini predetti.

P.Q.M.

Letti gli artt. 333 e ss. c.c. e 739 e 741 c.p.c.;

Sentito il P.G.;

Definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G.V.G.;

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato, dispone che il minore [REDACTED] sia affidato ai nonni [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] con immediato rientro del minore presso la loro abitazione.

Dispone che il Servizio Sociale del Comune di [REDACTED], continui a vigilare sul nucleo Familiare del minore, continuando a relazionare al Tribunale dei Minori sull'evoluzione della condizione personale del minore, nonché a farsi a carico di



programmare e monitorare gli incontri tra il minore e i congiunti, con la precisazione che quelli col padre dovranno necessariamente svolgersi in forma protetta.

Conferma il provvedimento impugnato nella parte in cui incarica il Servizio di NPI- ASP Catanzaro-Uo di neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza di [REDACTED] di proseguire la presa in carico del minore, anche ai fini di un sostegno psicologico.

Decreto immediatamente esecutivo.

Si notifici con urgenza ai nonni paterni, presso il domicilio eletto (studio avvocato Larussa), al Servizio Sociale del Comune di [REDACTED] ed al Servizio di NPI ASP Catanzaro-UO di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 22.12.21

Il Consigliere Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Magaro'

Dott. Alberto Nicola Filardo

